

Parere del Comitato delle regioni «Proposta di regolamento relativo al fondo sociale europeo»

(2012/C 225/09)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- constata con soddisfazione che il Fondo sociale europeo (FSE) mantiene il suo tratto distintivo di fondo strutturale e rimane una componente consolidata della politica di coesione dell'Unione europea, anziché trasformarsi in una sua politica settoriale;
- continua a dubitare che questo modesto aumento delle risorse a disposizione dell'FSE sia in grado di sostenere gli ambiziosi obiettivi fissati per il Fondo;
- chiede pertanto di cercare immediatamente una base giuridica più adeguata di quella dell'FSE per la questione dell'aiuto alimentare agli indigenti;
- esprime preoccupazione per il fatto che il «totale allineamento» dell'FSE sugli obiettivi della strategia Europa 2020 possa tradursi in una limitazione della missione del Fondo nel quadro della politica di coesione, così come prevista dal Trattato (cfr. regioni rurali, zone in fase di trasformazione industriale, regioni insulari, transfrontaliere e montagnose);
- si rammarica dell'assenza di riferimenti alla promozione della flessibilità associata alla sicurezza (flessicurezza) nel mercato del lavoro e osserva che la flessicurezza rientra nell'orientamento integrato n. 7 della strategia Europa 2020;
- apprezza il fatto che, in ciascuno Stato membro, almeno il 20 % delle risorse totali dell'FSE debbano essere attribuite all'obiettivo tematico «promozione dell'inclusione sociale e lotta contro la povertà»;
- pur favorevole allo sforzo di concentrazione tematica, è contrario alle modalità e alla procedura scelte dalla Commissione per conseguire questo obiettivo e invoca una maggiore flessibilità;
- si dichiara deluso dal fatto che il dispositivo dell'articolo 6 della proposta di regolamento che riguarda il «coinvolgimento dei partner» e il considerando 9 non fanno il benché minimo riferimento alle amministrazioni territoriali, limitandosi a citare le parti sociali e le organizzazioni non governative (ONG);
- si dichiara perplesso riguardo al fatto che nella proposta della Commissione non si preveda, parallelamente alla cooperazione transnazionale, anche quella transfrontaliera e interregionale;
- approva il riferimento alla necessaria «mobilitazione degli enti regionali e locali» per attuare la strategia Europa 2020, e alla possibilità di ricorrere ai patti territoriali per conseguire questo obiettivo, ma è favorevole ad ampliare tale ricorso ad altri fondi.

Relatore	Konstantinos SIMITSIS (EL/PSE), sindaco di Kavala
Testo di riferimento	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 COM(2011) 607 final – 2011/0268 (COD)

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

A. Osservazioni generali

1. constata con soddisfazione che il Fondo sociale europeo (FSE), in quanto strumento insostituibile per sostenere l'occupazione, promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà, mantiene il suo tratto distintivo di fondo strutturale e rimane una componente consolidata della politica di coesione dell'Unione europea, anziché trasformarsi in una sua politica settoriale - anche oltre il 2013;

2. apprezza il mantenimento, la riconfigurazione e l'arricchimento degli obiettivi tematici di fondo degli interventi dell'FSE, che si articolano in quattro categorie e comprendono un considerevole numero di priorità d'investimento;

3. accoglie con particolare favore il nuovo risalto dato all'azione «integrazione sociale e lotta alla povertà», elevata a obiettivo tematico fondamentale degli interventi dell'FSE. Ritiene infatti che allo stato attuale la protezione sociale sia assolutamente indispensabile nel contesto della grave crisi economica che colpisce attualmente un gran numero di cittadini europei;

4. plaude alla proposta di aumentare moderatamente i fondi a disposizione dell'FSE, che giungeranno così a 84 miliardi di euro, pari al 25 % del bilancio totale della politica di coesione per il periodo 2014-2020 (contro i circa 75 miliardi - pari al 23 % - del periodo di programmazione in corso);

5. continua tuttavia a dubitare che questo modesto aumento delle risorse a disposizione dell'FSE sia in grado di sostenere gli ambiziosi obiettivi fissati per il Fondo (tale aumento, in realtà, è di minore entità, in quanto nella dotazione minima riservata all'FSE sono compresi anche i 2,5 miliardi di euro dell'aiuto alimentare agli indigenti, che passa dalla PAC all'FSE);

6. si chiede se l'aiuto alimentare agli indigenti, che riceve in linea di principio il suo appoggio convinto, rientri tra gli obiettivi definiti al pertinente articolo 162 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Rileva altresì che detto aiuto alimentare non viene menzionato nel testo della proposta di regolamento FSE e nei settori d'intervento (cfr. in particolare l'articolo 3 *Campo d'applicazione del sostegno*). Chiede pertanto di cercare immediatamente una base giuridica più adeguata di quella dell'FSE per la questione dell'aiuto alimentare agli indigenti;

7. si chiede se, di fronte alla più grave crisi economica che l'Europa abbia mai conosciuto, con conseguenze sociali drammatiche, non sarebbe opportuno fissare obiettivi più ambiziosi

per il finanziamento della politica di coesione in generale e dell'FSE in particolare;

8. si rammarica che ancora una volta la Commissione non abbia osato adottare le posizioni del CdR, il quale si è dichiarato favorevole alla misurazione dei progressi compiuti attraverso criteri che vadano oltre il PIL e comprendano anche parametri economici, sociali e ambientali;

9. invita la Commissione e gli altri organi competenti dell'UE ad accelerare gli sforzi per consentire di utilizzare i dati statistici recenti, relativi al periodo 2009-2011, per gli Stati membri e i dati relativi al periodo 2008-2009 (e non quelli, rispettivamente, dei periodi 2007-2009 e 2006-2008) per le regioni, in modo da rispecchiare con la massima precisione la congiuntura economica eccezionalmente sfavorevole e consentire all'FSE di rispondere alle esigenze accresciute; chiede, per ragioni di equità, che il metodo di assegnazione delle risorse garantisca in ogni caso che le regioni che continuano a rientrare nell'obiettivo Convergenza abbiano diritto a finanziamenti senz'altro più consistenti di quelli destinati alle regioni in transizione;

10. si oppone a ogni idea di adottare clausole di condizionalità di tipo macro-economico, a maggior ragione per l'FSE, in quanto, se verranno applicate, gli enti regionali e in ultima analisi i beneficiari del Fondo, che secondo l'articolo 2, paragrafo 3, della proposta di regolamento sono «le persone, compresi i gruppi svantaggiati quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i migranti, le minoranze etniche, le comunità emarginate e le persone che devono affrontare l'esclusione sociale», nonché le imprese, saranno «puniti» per gli eventuali ritardi dei governi centrali nella promozione delle riforme che si sono impegnati ad attuare nel quadro dei programmi nazionali di riforma (PNR);

11. esprime preoccupazione per il fatto che un certo numero di punti della proposta della Commissione, come ad esempio quelli relativi alla concentrazione tematica, che riducono la capacità di adeguare gli interventi dell'FSE alle esigenze e alle caratteristiche specifiche delle singole regioni, creano motivi di contrasto con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

12. ricorda che, ai sensi dei Trattati, il rispetto del principio di sussidiarietà costituisce un obbligo per la Commissione e un ambito di particolare interesse per il CdR, mentre, a norma dell'articolo 2 del *Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità*, nelle consultazioni che accompagnano la procedura di adozione di un atto occorre in ogni caso «tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste». Inoltre, l'articolo 5 del Protocollo stabilisce i requisiti specifici per un'adeguata motivazione delle proposte della Commissione. La proposta in esame, che si limita al solito appello di tipo generico e indefinito alla necessaria efficacia degli interventi dell'FSE, difficilmente può rispondere a tali requisiti;

13. sottolinea che, con le disposizioni di carattere obbligatorio in materia di percentuali minime, percentuali di ripartizione, limitazioni alla concentrazione tematica e alla cooperazione transnazionale, il ruolo della Commissione rischia di trasformarsi da quello di consulente e partner strategico a quello di garante, chiamato semplicemente a verificare e a confermare la conformità della programmazione degli Stati membri e delle regioni ai criteri stabiliti a livello europeo, che possono discostarsi ampiamente dalle loro esigenze;

14. si schiera a favore della creazione di una nuova categoria intermedia di regioni, aventi un PIL compreso tra il 75 e il 90 % del PIL della media UE, ma è anche favorevole a garantire il diritto della totalità delle regioni dell'UE a beneficiare degli interventi dell'FSE, comprese le regioni che, pur non presentando un ritardo di sviluppo in termini di medie statistiche, spesso si trovano di fronte a problemi di coesione sociale a causa dell'esistenza di sacche di povertà e di sottosviluppo;

15. sostiene, in ogni caso, che il nuovo sistema di classificazione delle regioni non deve portare a una riduzione drastica ed eccessiva del livello di aiuti ricevuti dalle regioni nel periodo di programmazione in corso e chiede che venga prevista una valvola di sicurezza in base alla quale l'aiuto da erogare alle regioni nel periodo 2014-2020 non potrà essere inferiore ai 2/3 dell'aiuto ricevuto nel periodo 2007-2013;

16. accoglie con favore l'iniziativa di stabilire delle priorità per la quote di partecipazione dell'FSE; tuttavia chiede che vengano fissate delle quote più basse in modo che siano più proporzionate e offrano agli Stati membri e alle regioni la necessaria flessibilità nella pianificazione, che deve essere definita quanto più vicino possibile alla fonte delle potenzialità e delle difficoltà locali;

17. sostiene che le percentuali minime di partecipazione dell'FSE previste per categoria di regioni dovranno avere carattere indicativo, consentendo così di adattarle alle singole regioni in fase di negoziazione del contratto di partenariato;

18. giudica positiva la ricerca di un coordinamento e di una coerenza d'azione tra i diversi fondi strutturali dell'UE e in particolare la complementarità tra le azioni del FESR e dell'FSE nel quadro della politica di coesione e della strategia Europa 2020, in quanto tutto ciò potrebbe produrre sinergie significative;

19. apprezza, da un lato, il tentativo di promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e delle organizzazioni non governative (ONG) nel processo di definizione e di attuazione degli interventi dell'FSE;

20. dall'altro, però, segnala e disapprova la diffusa sfiducia della Commissione nei confronti degli enti locali e regionali, che sono e devono restare attori centrali nella definizione e nell'applicazione dei programmi operativi.

B. Missione e campo d'applicazione del sostegno dell'FSE

21. approva il principio direttivo fondamentale di collegare i compiti e gli interventi dell'FSE alla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

22. esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che il «totale allineamento» dell'FSE sugli obiettivi della strategia Europa 2020 possa tradursi in una limitazione della missione del Fondo nel quadro della politica di coesione, così come prevista dal Tratta-

to, e in particolare del suo compito di sostenere orientamenti programmatici quanto più possibile coerenti e integrati, mostrando la debita attenzione per la dimensione territoriale;

23. ritiene che la missione principale dell'FSE nel quadro del suo allineamento sugli obiettivi della strategia Europa 2020, sia il riassorbimento del ritardo delle regioni meno favorite alle quali fa riferimento l'articolo 174 del TFUE (regioni rurali, zone in fase di trasformazione industriale, regioni settentrionali scarsamente popolate e regioni insulari, transfrontaliere e montagnose). Il CdR ribadisce il proprio timore che l'FSE corra il rischio di trasformarsi da leva fondamentale della politica di coesione in strumento al servizio esclusivo della strategia Europa 2020;

24. deplora inoltre che, nell'allineare l'FSE sugli obiettivi della strategia Europa 2020, la realtà specifica e unica delle regioni ultraperiferiche, riconosciuta nell'articolo 349 del TFUE, non sia stata tenuta nella debita considerazione;

25. esprime soddisfazione e apprezzamento per il modo completo e coesivo con cui la Commissione ha scelto di strutturare il campo d'applicazione dell'assistenza dell'FSE, che viene chiamato a sostenere direttamente quattro obiettivi tematici e indirettamente altri quattro degli 11 obiettivi complessivi di cui all'articolo 9 del regolamento generale sui fondi compresi nel quadro strategico comune (QSC) per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Questi obiettivi tematici a loro volta si declinano e si articolano in 18 priorità d'investimento;

26. sottolinea il fatto che, così facendo, da un lato l'FSE continuerà a servire la missione fondamentale assegnatagli dal Trattato, che consiste nel «migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori», dall'altro potrà rispondere ai bisogni della società, generati dalla congiuntura economica eccezionalmente negativa, con la «promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà» che viene elevata da priorità d'investimento a obiettivo tematico distinto;

27. si rammarica dell'assenza di riferimenti alla promozione della flessibilità associata alla sicurezza (flessicurezza) nel mercato del lavoro, che rientra peraltro nell'orientamento integrato n. 7 della strategia Europa 2020;

28. plaude al sostegno specifico accordato dall'FSE all'istruzione, alla ricerca e allo sviluppo tecnologico in un'epoca in cui gli investimenti pubblici in questi settori tendono a contrarsi, e si dichiara a favore di un'apertura dell'FSE ad investimenti in capitale fisico connessi con i suoi obiettivi, ad esempio quelli in infrastrutture scolastiche;

29. chiede che nel regolamento FSE sia inserito un riferimento alle zone che presentano svantaggi naturali o demografici in analogia con quanto figura all'articolo 10 della proposta di regolamento sul Fondo europeo per lo sviluppo regionale;

30. alla luce dei grandi cambiamenti demografici in atto in molti Stati membri, che esigono un completo adeguamento delle strutture didattiche, reputa necessario far fronte a questa esigenza nel quadro delle priorità di investimento. Reputa che, nel contesto di tali cambiamenti demografici, possano essere promossi, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii), anche investimenti volti a garantire strutture educative sostenibili, in considerazione altresì del fabbisogno di manodopera qualificata;

31. segnala con particolare soddisfazione che numerosi settori d'intervento che costituiscono delle priorità d'investimento sono direttamente collegati alle competenze degli enti locali e regionali e contribuiranno quindi al compimento della loro missione. Al tempo stesso, però, ciò rende urgente la necessità che tali enti acquisiscano un ruolo decisivo nella definizione e nell'attuazione dei relativi programmi operativi;

32. invita la Commissione a compiere dei passi avanti nel precisare i contenuti di determinate priorità d'investimento, che si caratterizzano per la loro scarsa chiarezza di contenuto, e a dare maggior rilievo ad altre, anche creandone di nuove se necessario, come nel caso della promozione della dimensione territoriale degli interventi dell'FSE.

C. Coerenza e concentrazione tematica

33. è favorevole all'obbligo per gli Stati membri di garantire che la strategia e le azioni definite nei programmi operativi siano coerenti nell'affrontare le sfide individuate nei programmi nazionali di riforma, così da contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di occupazione, di istruzione e di riduzione della povertà. La politica di coesione necessita infatti di un ambiente macroeconomico sano per ottenere il massimo dei risultati;

34. osserva ancora una volta che la formulazione proposta («la strategia e le azioni» degli Stati membri, «previste nei programmi operativi», sono «coerenti e **incentrate** sulla risoluzione dei problemi individuati nei PNR», mentre il regolamento in vigore prevede che **vi contribuiscano**) conferma il rischio di trasformare l'FSE da leva fondamentale della politica di coesione in strumento al servizio esclusivo della strategia Europa 2020 (cfr. sopra punti da 21 a 24);

35. apprezza il fatto che, in ciascuno Stato membro, almeno il 20 % delle risorse totali dell'FSE debbano essere attribuite all'obiettivo tematico «promozione dell'inclusione sociale e lotta contro la povertà» nel tentativo di concentrare i finanziamenti;

36. si chiede se il limite minimo previsto del 20 % (corrispondente a 16,8 miliardi di euro per l'intero periodo) risulterà alla fine appropriato, quando la stessa Commissione riconosce nella sua proposta che $\frac{1}{4}$ della popolazione europea (più di 113 milioni di cittadini) è minacciato di povertà o di esclusione sociale;

37. pur favorevole allo sforzo di concentrazione tematica, è contrario alle modalità e alla procedura scelte dalla Commissione per conseguire questo obiettivo sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della proposta di regolamento FSE. La definizione di carattere vincolante e le percentuali particolarmente elevate - che oscillano tra l'80 e il 60 % a seconda della categoria di regioni - dei fondi destinati a ciascun programma operativo da concentrare su un massimo di quattro delle 18 priorità d'investimento complessive non si conciliano, come è stato detto in precedenza, con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto si potrebbe non tenere sufficientemente conto delle esigenze specifiche e delle priorità di ciascuna regione;

38. propone al contrario una procedura di concentrazione dei fondi che preveda, da un lato, percentuali di concentrazione

dei fondi destinati a ciascun programma operativo minori rispetto a quelle proposte dalla Commissione e, dall'altro, la definizione delle quattro priorità d'investimento quale numero indicativo, che serva da soglia europea e possa essere aumentato fino a sei priorità in fase di negoziazione dei programmi operativi, in modo tale che anche l'obiettivo della concentrazione serva e vada incontro, nella giusta proporzione, alle esigenze specifiche e alle priorità di ciascuna regione.

D. Sistemi di monitoraggio e valutazione

39. è concorde, in linea di principio, con l'introduzione di un sistema di indicatori comuni di realizzazione e di risultato dei programmi. L'avvio di questo sforzo di armonizzazione, a livello europeo, dei criteri di valutazione dei risultati degli interventi dell'FSE, che era atteso da tempo, contribuirà in modo significativo a rafforzare la credibilità, la qualità e la visibilità delle procedure di monitoraggio;

40. ritiene però che in questa primissima fase di armonizzazione degli indicatori di realizzazione dei programmi, in cui, tra l'altro, gli indicatori comuni proposti dalla Commissione non sono stati ancora collaudati, quando invece l'impatto delle misure finanziate dall'FSE è senza dubbio più difficile da misurare rispetto ad altre forme di interventi, tali indicatori dovranno avere carattere indicativo e non vincolante e, più in particolare, non potranno essere correlati alla «condizionalità delle sovvenzioni»;

41. sottolinea al contrario che l'esigenza di rafforzare la credibilità, la qualità e la visibilità delle procedure di monitoraggio può essere soddisfatta introducendo la possibilità per gli enti nazionali e subnazionali di negoziare e definire gli *indicatori interni di realizzazione e di risultato specifici a livello di programma* che dovranno ispirarsi (in tutto o in parte) agli indicatori comuni di realizzazione e di risultato proposti dalla Commissione, riconoscendo la necessità di applicarli in modo flessibile.

E. Coinvolgimento dei partner

42. si dichiara deluso dal fatto che il dispositivo dell'articolo 6 della proposta di regolamento che riguarda il «coinvolgimento dei partner» e il considerando 9 non fanno il benché minimo riferimento alle amministrazioni territoriali, limitandosi a citare le parti sociali e le ONG, a dimostrazione dell'evidente mancanza di fiducia nei confronti degli enti locali e regionali;

43. considera ingiusto che le autorità locali e regionali siano assimilate, nel caso del partenariato, ai partner economico-sociali, quando queste, in quanto rappresentanti degli interessi generali delle comunità amministrative, e tenuto conto del quadro istituzionale dello Stato membro, co-gestiscono e co-finanziano i progetti della politica di coesione;

44. deplora che il dispositivo in questione non faccia esplicito riferimento a tutti i partner elencati all'articolo 5 della proposta di regolamento recante disposizioni comuni per i fondi strutturali (COM(2011) 615 final), il quale invece riconosce le autorità locali e regionali competenti quali partner prioritari delle autorità nazionali nell'attuazione dei programmi dei fondi strutturali dell'UE, compreso l'FSE, al pari delle parti sociali e delle ONG. Questa lacuna va pertanto colmata;

45. si felicita del fatto che la proposta di regolamento incoraggi la partecipazione delle parti sociali e delle ONG garantendo che un adeguato volume delle risorse dell'FSE sia destinato alle loro attività volte a sviluppare le capacità di definizione e attuazione dei programmi;

46. è tuttavia favorevole al fatto di incoraggiare gli enti locali di dimensioni minori (ad esempio le piccole comunità rurali) a partecipare ed accedere in misura adeguata alle azioni sostenute dall'FSE tramite attività appropriate di sviluppo delle loro capacità, nonché al sostegno da parte dell'FSE delle attività di messa in rete delle amministrazioni locali per uno scambio, a livello UE, di esperienze su questioni d'interesse comune (come la disoccupazione dei giovani, l'invecchiamento demografico, l'integrazione dei Rom, ecc.).

F. Uguaglianza tra i sessi e non discriminazione

47. apprezza le disposizioni della proposta di regolamento FSE che promuovono l'uguaglianza tra i sessi e le pari opportunità, ivi compresa l'accessibilità per le persone con disabilità mediante l'integrazione del principio di non discriminazione, nella misura in cui mostrano un intensificarsi degli sforzi volti ad eliminare qualunque discriminazione fra quelle previste all'articolo 19 del TFUE. Particolarmente positivo e rivelatore dei progressi compiuti è l'obbligo - previsto per gli Stati membri dalla proposta di regolamento - non solo di provvedere «affinché i programmi operativi comprendano una descrizione delle misure adottate per favorire la parità fra uomini e donne e la parità di opportunità» (regolamento in vigore), ma anche di promuovere negli atti legislativi «l'uguaglianza tra uomini e donne mediante l'integrazione» della dimensione relativa alla parità di genere e alle pari opportunità.

G. Innovazione sociale e cooperazione transnazionale

48. giudica positivo il sostegno all'«innovazione sociale» per la cui promozione l'FSE ha già intrapreso importanti iniziative (ad es. il forum per l'innovazione sociale del maggio 2011); ritiene però opportuna una menzione particolare degli enti locali e regionali ai quali si dovrebbe lasciare facoltà di partecipare, di concerto con gli Stati membri, alla determinazione dei temi per l'innovazione sociale;

49. sostiene la prosecuzione e il rafforzamento della cooperazione transnazionale al fine di promuovere l'apprendimento reciproco, aumentando in tal modo l'efficacia delle politiche sostenute dall'FSE;

50. si dichiara perplesso riguardo al fatto che nella proposta della Commissione non si preveda, parallelamente alla cooperazione transnazionale, anche quella interregionale, che invece è prevista nel regolamento in vigore, quando invece oggi, anche a seguito dell'abrogazione dell'iniziativa comunitaria EQUAL (2000-2006), la cooperazione transnazionale si è fatta più rara fino addirittura a scomparire del tutto in alcuni Stati membri;

51. respinge, in quanto a suo avviso eccessiva, e chiede la soppressione della disposizione restrittiva secondo cui gli Stati membri possono selezionare i temi di cooperazione transnazionale sulla base di un elenco proposto dalla Commissione e approvato dal comitato dell'FSE.

H. Disposizioni particolari concernenti il trattamento delle specificità territoriali

52. esprime particolare apprezzamento per il previsto sostegno alle strategie di sviluppo locale attuate dalle collettività, ai patti territoriali e alle iniziative locali per l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale, nonché agli investimenti territoriali integrati (ITI) che costituiscono importanti strumenti per il trattamento delle specificità territoriali, e chiede il loro allargamento anche agli altri fondi strutturali e campi d'intervento;

53. approva il riferimento alla necessaria «mobilitazione degli enti regionali e locali» per attuare la strategia Europa 2020, e alla possibilità di ricorrere ai patti territoriali per conseguire questo obiettivo;

54. ricorda, con l'occasione, le posizioni adottate in passato dal CdR riguardo a un ricorso accresciuto ai patti territoriali per attuare la strategia Europa 2020 e/o nel quadro della politica di coesione quale «opzione disponibile per formalizzare degli accordi di partenariato (...) a un livello "inferiore" a quello dei contratti di partenariato»;

55. sostiene con forza il riferimento alla necessaria complementarità delle azioni del FESR e dell'FSE a sostegno delle strategie di sviluppo urbano sostenibile finanziate dall'FSE. Per numerosi enti locali il finanziamento di azioni di sviluppo urbano, combinando assieme le risorse dell'FSE e del FESR, è stato in passato molto difficile, se non impossibile, in quanto i due fondi applicavano regole amministrative molto diverse, con l'intervento di organi di gestione diversi e con calendari tra loro non sincronizzati;

56. chiede tuttavia che questa misura sia estesa anche alle strategie di sviluppo integrato delle regioni *rurali*. Il coordinamento dei finanziamenti dell'FSE e del FESR sarebbe in realtà molto utile per affrontare le situazioni di estrema povertà nelle regioni rurali (ad es. i profughi Rom nell'Europa centro-orientale).

I. Misure di semplificazione e strumenti finanziari innovativi

57. giudica positivamente le misure di semplificazione proposte dalla Commissione, e più precisamente il numero limitato di norme specifiche di ammissibilità, allo scopo di agevolare l'accesso ai finanziamenti FSE per le operazioni e i beneficiari di dimensioni minori, l'ammissibilità dei contributi in natura, l'utilizzo più ampio delle sovvenzioni globali, le opzioni semplificate in materia di costi e gli importi forfettari, anche rendendo tale utilizzazione obbligatoria per le operazioni di importo minore (fino a 50 000 euro). Queste misure, associate alle azioni proposte nel quadro della revisione del regolamento finanziario dell'UE, ridurranno di fatto gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e degli enti di gestione, e saranno particolarmente utili per i molteplici microinterventi a favore dell'occupazione e degli affari sociali (si trattava di investimenti più immateriali che materiali). Oggigiorno gli oneri amministrativi possono essere talmente sproporzionati da superare i potenziali vantaggi per gli enti locali e da scoraggiare una loro richiesta di contributo dell'FSE;

58. ritiene però che esista ancora un certo margine in termini di semplificazione se si adottano anche altre misure, come quelle di cui si è discusso in seno al gruppo ad hoc del comitato dell'FSE sul futuro di questo Fondo. Tra le misure proposte vi erano l'adattamento delle regole di co-finanziamento per determinati assi prioritari, e in particolare per le opere di importanza minore, e un sistema più efficiente di versamento degli stanziamenti (con un ricorso più sistematico al prefinanziamento);

59. si schiera a favore delle misure finanziarie innovatrici proposte a sostegno dei progetti da parte dell'FSE (sistemi di ripartizione dei rischi d'impresa, capitale azionario e titoli di debito, fondi di garanzia, di partecipazione e per mutui),

e approva altresì «le garanzie di sostegno alle politiche» per migliorare l'accesso dei soggetti pubblici e privati ai mercati dei capitali a livello nazionale e regionale;

60. chiede alla Commissione di aggiungere ai meccanismi di cui sopra i fondi di credito rotativo per gli interventi di micro-credito, le *obbligazioni sociali*, un nuovo strumento di cui si è discusso al forum del CdR sull'innovazione sociale, e le *obbligazioni dei cittadini*, una proposta, questa, formulata in fase di elaborazione dei progetti di pareri del CdR sulla revisione del bilancio UE e sul nuovo quadro finanziario pluriennale dopo il 2013.

II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dall'FSE dipende dalla buona <i>governance</i> e dal partenariato tra tutti i soggetti territoriali e socioeconomici interessati, in particolare le parti sociali e le organizzazioni non governative. È pertanto necessario che gli Stati membri incoraggino la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni non governative all'attuazione dell'FSE.	L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dall'FSE dipende dalla buona <i>governance</i> e dal partenariato tra tutti i soggetti territoriali e socioeconomici interessati, in particolare <u>gli enti locali e regionali</u> , le parti sociali e le organizzazioni non governative. È pertanto necessario che gli Stati membri incoraggino la partecipazione <u>non solo</u> delle parti sociali e delle organizzazioni non governative, <u>ma anche degli enti locali e regionali, a cui oggi manca tale possibilità</u> , all'attuazione dell'FSE.

Motivazione

Si vedano i punti da 42 a 43 delle *Raccomandazioni politiche*.

Emendamento 2

Articolo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 1</p> <p>Oggetto</p> <p>Il presente regolamento definisce la missione del Fondo sociale europeo (FSE) e il campo d'applicazione del suo intervento; contiene disposizioni specifiche e determina i tipi di spese sovvenzionabili.</p>	<p>Articolo 1</p> <p>Oggetto</p> <p>Il presente regolamento definisce la missione i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e il campo d'applicazione del suo intervento; contiene disposizioni specifiche e determina i tipi di spese sovvenzionabili.</p>

Motivazione

La missione dell'FSE viene sancita dal Trattato (cfr. articoli 162 e 174-175 del TFUE). Si propone pertanto di riprendere la formulazione del regolamento vigente (n. 1081/2006) che parla di «compiti» e non di «missione» dell'FSE. Così facendo, la formulazione della proposta di regolamento risulterà perfettamente aderente al TFUE che all'articolo 177 recita «...il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale ...».

Emendamento 3

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p><i>Articolo 2</i></p> <p>Missione</p> <p>1. L'FSE promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, sostiene la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, facilita il loro adattamento ai cambiamenti, incoraggia un livello elevato di istruzione e di formazione, promuove l'uguaglianza tra uomini e donne, l'uguaglianza delle opportunità e la non discriminazione, migliora l'inclusione sociale e lotta contro la povertà, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.</p> <p>2. Svolge tali compiti sostenendo gli Stati membri nella realizzazione delle priorità e dei principali obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. L'FSE sostiene l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e delle azioni, tenendo conto degli orientamenti integrati per le politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri e delle raccomandazioni del Consiglio concernenti i programmi nazionali di riforma.</p> <p>3. L'FSE favorisce le persone, compresi i gruppi svantaggiati quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i migranti, le minoranze etniche, le comunità emarginate e le persone che devono affrontare l'esclusione sociale.</p> <p>L'FSE apporta inoltre un sostegno alle imprese, ai sistemi e alle strutture al fine di agevolare il loro adattamento alle nuove sfide e promuovere la buona <i>governance</i> nonché l'attuazione delle riforme, in particolare nel settore dell'occupazione, dell'istruzione e delle politiche sociali.</p>	<p><i>Articolo 2</i></p> <p>Missione</p> <p>Compiti</p> <p>1. L'FSE promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, sostiene la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, facilita il loro adattamento ai cambiamenti, incoraggia un livello elevato di istruzione e di formazione, promuove l'uguaglianza tra uomini e donne, l'uguaglianza delle opportunità e la non discriminazione, migliora l'inclusione sociale e lotta contro la povertà, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.</p> <p>2. Svolge tali compiti sostenendo gli Stati membri nella realizzazione delle priorità e dei principali obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. L'FSE sostiene l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e delle azioni, <u>anche</u> tenendo conto degli orientamenti integrati per le politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri e delle raccomandazioni del Consiglio concernenti i programmi nazionali di riforma.</p> <p>3. L'FSE favorisce le persone, compresi i gruppi svantaggiati quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i migranti, le minoranze etiche, le comunità emarginate e le persone che devono affrontare l'esclusione sociale.</p> <p>L'FSE apporta inoltre un sostegno alle imprese, ai sistemi e alle strutture al fine di agevolare il loro adattamento alle nuove sfide e promuovere la buona <i>governance</i> nonché l'attuazione delle riforme, in particolare nel settore dell'occupazione, dell'istruzione e delle politiche sociali.</p>

Motivazione

- Riguardo al titolo dell'articolo, si rimanda all'osservazione formulata per l'articolo 1.
- Allo scopo di valorizzare la dimensione territoriale propria della politica di coesione e riposizionare in un corretto rapporto i problemi e i divari regionali con la strategia Europa 2020, si propone di inserire un «anche», che renda meno stringente l'impatto degli orientamenti e delle raccomandazioni sui programmi operativi dell'FSE.
- Il riferimento, tra i gruppi beneficiari del Fondo, alle «minoranze etniche» suscita perplessità. Tale riferimento, infatti, e la distinzione che ne deriva potrebbero produrre gravi problemi di diritto internazionale e nazionale in numerosi Stati membri.

Emendamento 4

Articolo 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p><i>Articolo 3</i></p> <p>Campo d'applicazione del sostegno</p> <p>1. In virtù degli obiettivi tematici sotto elencati conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n [...], l'FSE sostiene le seguenti priorità d'investimento:</p>	<p><i>Articolo 3</i></p> <p>Campo d'applicazione del sostegno</p> <p>1. In virtù degli obiettivi tematici sotto elencati conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...], l'FSE sostiene le seguenti priorità d'investimento:</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>(a) Promozione dell'occupazione e sostegno alla mobilità professionale attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) l'accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di un impiego e le persone inattive, comprese le iniziative locali per l'occupazione, e il sostegno alla mobilità professionale; ii) l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni; iii) l'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese; iv) l'uguaglianza tra uomini e donne e la conciliazione tra vita professionale e vita privata; v) l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti; vi) l'invecchiamento attivo e in buona salute; vii) la modernizzazione e il rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro, comprese azioni volte a migliorare la mobilità professionale transnazionale. <p>(b) Investimento nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) riducendo l'abbandono scolastico precoce e promuovendo l'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità; ii) migliorando la qualità, l'efficacia e l'apertura dell'istruzione superiore e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita; iii) migliorando l'uguaglianza di accesso alla formazione permanente, aggiornando le attitudini e le competenze della manodopera e migliorando l'utilità dei sistemi d'insegnamento e di formazione per il mercato del lavoro. <p>(c) Promozione dell'inclusione sociale e lotta contro la povertà:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) inclusione attiva; ii) integrazione delle comunità emarginate quali i Rom; iii) lotta contro la discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale; iv) miglioramento dell'accesso a servizi abordabili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale; v) promozione dell'economia sociale e delle imprese sociali; 	<p>(a) Promozione dell'occupazione e sostegno alla mobilità professionale attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) l'accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di un impiego e le persone inattive, comprese le iniziative locali per l'occupazione, e il sostegno alla mobilità professionale, <u>soprattutto nelle regioni più settentrionali con bassissima densità demografica, nelle regioni insulari, di montagna e in quelle ultraperiferiche;</u> ii) l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni; iii) l'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese; iv) l'uguaglianza tra uomini e donne e la conciliazione tra vita professionale e vita privata; v) l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, <u>in particolare nelle zone in cui sono in corso trasformazioni industriali;</u> vi) l'invecchiamento attivo e in buona salute; vii) la modernizzazione e il rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro, comprese azioni volte a migliorare la mobilità professionale transnazionale. <p>(b) Investimento nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) riducendo l'abbandono scolastico precoce e promuovendo l'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità; ii) migliorando la qualità, l'efficacia e l'apertura dell'istruzione superiore e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita; iii) migliorando l'uguaglianza di accesso alla formazione permanente, aggiornando le attitudini e le competenze della manodopera e migliorando l'utilità dei sistemi d'insegnamento e di formazione per il mercato del lavoro. <p>(c) Promozione dell'inclusione sociale e lotta contro la povertà:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) inclusione attiva <u>delle persone escluse dal mercato del lavoro;</u> ii) integrazione delle comunità emarginate quali i Rom; iii) lotta contro la discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale; iv) miglioramento dell'accesso a servizi abordabili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale; v) promozione dell'economia sociale e delle imprese sociali;

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
vi) strategie di sviluppo locale realizzate dalla collettività.	vi) strategie di sviluppo locale realizzate dalla collettività.
(d) Rafforzamento della capacità istituzionale e di un'amministrazione pubblica efficace: <ul style="list-style-type: none"> i) Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona <i>governance</i>; questa priorità d'investimento si applica solo sull'insieme del territorio degli Stati membri che possiedono almeno una regione NUTS di livello 2 così come definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. [...] o negli Stati membri ammissibili al sostegno del Fondo di coesione; (ii) rafforzamento delle capacità delle parti interessate che operano nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e delle politiche sociali; patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale. <p>2. Attraverso le priorità d'investimento elencate al paragrafo 1, l'FSE contribuisce anche ad altri obiettivi tematici che figurano nell'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...], in primo luogo:</p> <ul style="list-style-type: none"> (e) sostenendo il passaggio ad un'economia a bassa emissione di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici, efficiente nell'utilizzazione delle risorse ed ecologicamente sostenibile, mediante una riforma dei sistemi d'istruzione e di formazione, l'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il perfezionamento professionale della manodopera e la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori collegati all'ambiente e all'energia; (f) migliorando l'accessibilità, l'utilizzazione e la qualità delle tecnologie d'informazione e di comunicazione grazie allo sviluppo della cultura digitale, all'investimento nell'inclusione digitale, nelle competenze digitali e nelle relative competenze imprenditoriali; (g) rafforzando la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, attraverso lo sviluppo degli studi post-universitari, la formazione dei ricercatori, la messa in rete delle attività e i partenariati tra gli istituti d'insegnamento superiore, i centri di ricerca tecnologici e le imprese; (h) migliorando la competitività delle piccole e medie imprese mediante la promozione della capacità di adattamento delle imprese e dei lavoratori e un maggiore investimento nel capitale umano. 	(d) Rafforzamento della capacità istituzionale e di un'amministrazione pubblica efficace: <ul style="list-style-type: none"> i) Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona <i>governance</i>; questa priorità d'investimento si applica solo sull'insieme del territorio degli Stati membri che possiedono almeno una regione NUTS di livello 2 così come definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. [...] o negli Stati membri ammissibili al sostegno del Fondo di coesione; (ii) rafforzamento delle capacità delle parti interessate che operano nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e delle politiche sociali; patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale. (iii) <u>creazione di capacità per i patti territoriali e le iniziative locali, al fine di promuovere la dimensione territoriale dell'FSE.</u> <p>2. Attraverso le priorità d'investimento elencate al paragrafo 1, l'FSE contribuisce anche ad altri obiettivi tematici che figurano nell'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...], in primo luogo:</p> <ul style="list-style-type: none"> (e) sostenendo il passaggio ad un'economia a bassa emissione di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici, efficiente nell'utilizzazione delle risorse ed ecologicamente sostenibile, mediante una riforma dei sistemi d'istruzione e di formazione, l'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il perfezionamento professionale della manodopera e la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori collegati all'ambiente e all'energia; (f) migliorando l'accessibilità, l'utilizzazione e la qualità delle tecnologie d'informazione e di comunicazione grazie allo sviluppo della cultura digitale, all'investimento nell'inclusione digitale, nelle competenze digitali e nelle relative competenze imprenditoriali; (g) rafforzando la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, attraverso lo sviluppo degli studi post-universitari, la formazione dei ricercatori, la messa in rete delle attività e i partenariati tra gli istituti d'insegnamento superiore, i centri di ricerca tecnologici e le imprese; (h) migliorando la competitività delle piccole e medie imprese mediante la promozione della capacità di adattamento delle imprese e dei lavoratori e un maggiore investimento nel capitale umano.

Motivazione

Gli emendamenti di cui sopra si riferiscono alle regioni menzionate agli articoli 174 e 349 del TFUE. Essi sono volti, da un lato, a chiarire e migliorare una disposizione peraltro efficace e, dall'altro, a promuovere e rafforzare lo strumento dei patti territoriali.

Emendamento 5

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p><i>Articolo 4</i></p> <p>Coerenza e concentrazione tematica</p> <p>1. Gli Stati membri garantiscono che la strategia e le azioni previste nei programmi operativi siano coerenti e incentrate sulla risoluzione dei problemi individuati nei programmi nazionali di riforma e nelle raccomandazioni formulate dal Consiglio a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del Trattato, al fine di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia «Europa 2020» in materia di occupazione, di istruzione e di riduzione della povertà.</p> <p>2. In ciascuno Stato membro, almeno il 20 % delle risorse totali dell'FSE sono attribuite all'obiettivo tematico «promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà» definito all'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. [...].</p> <p>3. Gli Stati membri si sforzano di realizzare la concentrazione tematica secondo le seguenti modalità:</p> <p>(a) Per quanto riguarda le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano l'80 % dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.</p> <p>(b) Per quanto riguarda le regioni in transizione, gli Stati membri concentrano il 70 % dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.</p> <p>(c) Per quanto riguarda le regioni in ritardo di sviluppo, gli Stati membri concentrano il 60 % dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.</p>	<p><i>Articolo 4</i></p> <p>Coerenza e concentrazione tematica</p> <p>1. Gli Stati membri garantiscono che la strategia e le azioni previste nei programmi operativi siano coerenti e incentrate sulla <u>contribuiscano alla</u> risoluzione dei problemi individuati nei programmi nazionali di riforma e nelle raccomandazioni formulate dal Consiglio a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del Trattato, al fine di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia «Europa 2020» in materia di occupazione, di istruzione e di riduzione della povertà.</p> <p>2. In ciascuno Stato membro, almeno il 20 % delle risorse totali dell'FSE sono attribuite all'obiettivo tematico «promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà» definito all'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. [...].</p> <p>3. Gli Stati membri si sforzano di realizzare la concentrazione tematica secondo le seguenti modalità:</p> <p>(a) Per quanto riguarda le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano il 70-80 <u>il 70</u> % dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.</p> <p>(b) Per quanto riguarda le regioni in transizione, gli Stati membri concentrano il 60-70 <u>il 60</u> % dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.</p> <p>(c) Per quanto riguarda le regioni in ritardo di sviluppo, gli Stati membri concentrano il 50-60 <u>il 50</u> % dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.</p> <p><u>(d) Il numero delle priorità d'investimento di cui ai precedenti paragrafi può essere portato da 4 a 6 delle priorità d'investimento previste all'articolo 3, paragrafo 1, qualora si motivi con ragioni precise che ciò serve e soddisfa meglio le specifiche esigenze e priorità delle singole regioni.</u></p>

Motivazione

Si vedano i punti 37 e 38 delle *Raccomandazioni politiche*.

Emendamento 6

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p><i>Articolo 5</i></p> <p>Indicatori</p> <p>1. Gli indicatori comuni definiti nell'allegato del presente regolamento e gli indicatori specifici a ciascun programma sono utilizzati conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, e 87, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. [...]. Tutti gli indicatori sono espressi in numeri assoluti.</p>	<p><i>Articolo 5</i></p> <p>Indicatori</p> <p>1. Gli indicatori comuni definiti nell'allegato del presente regolamento e gli indicatori specifici a ciascun programma sono utilizzati conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, e 87, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. [...]. Tutti gli indicatori sono espressi in numeri assoluti.</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Gli indicatori di realizzazione comuni e specifici a ciascun programma si riferiscono ad operazioni attuate parzialmente o integralmente. Se la natura delle operazioni sostenute lo richiede, saranno fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per il 2022. Gli indicatori di riferimento sono fissati a zero.</p> <p>Gli indicatori di risultato comuni e specifici a ciascun programma si riferiscono agli assi prioritari o alle sottopriorità stabilite nel quadro di un asse prioritario. Gli indicatori di riferimento utilizzano i dati recenti disponibili. Sono fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per il 2022.</p> <p>2. Parallelamente alle relazioni annuali di attuazione, l'autorità di gestione trasmette per via elettronica dati strutturati per ciascuna priorità d'investimento. I dati vertono sulla categorizzazione e gli indicatori di realizzazione e di risultato.</p>	<p>Gli indicatori di realizzazione comuni e specifici a ciascun programma si riferiscono ad operazioni attuate parzialmente o integralmente. Se la natura delle operazioni sostenute lo richiede, saranno fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per il 2022. Gli indicatori di riferimento sono fissati a zero.</p> <p>Gli indicatori di risultato comuni e specifici a ciascun programma si riferiscono agli assi prioritari o alle sottopriorità stabilite nel quadro di un asse prioritario. Gli indicatori di riferimento utilizzano i dati recenti disponibili. Sono fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per il 2022.</p> <p>2. Parallelamente alle relazioni annuali di attuazione, l'autorità di gestione trasmette per via elettronica dati strutturati per ciascuna priorità d'investimento. I dati vertono sulla categorizzazione e gli indicatori di realizzazione e di risultato.</p> <p><u>1. I programmi operativi stabiliscono con l'accordo degli Stati membri e dei partner interessati gli indicatori di realizzazione e di risultato, i quali vengono utilizzati a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, e dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. [...]. Tutti gli indicatori sono espressi in numeri assoluti.</u></p> <p><u>2. Gli indicatori comuni, definiti nell'allegato al presente regolamento, hanno valore indicativo e ispirano le autorità degli Stati membri e i partner nella definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato di ciascun programma.</u></p> <p><u>3. Gli indicatori concordati per ciascun programma sono adottati e certificati dalla Commissione a norma dell'articolo 87, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. [...].</u></p>

Motivazione

Si propone di modificare radicalmente l'articolo 5 in base alle osservazioni formulate ai punti da 39 a 41 delle *Raccomandazioni politiche*.

Emendamento 7

Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p><i>Articolo 6</i></p> <p>Coinvolgimento dei partner</p> <p>1. Il coinvolgimento delle parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative, nell'attuazione dei programmi operativi conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. [...] può assumere la forma di sovvenzioni globali così come definite all'articolo 112, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. [...]. In questo caso, il programma operativo precisa la parte del programma interessata dalla sovvenzione globale, compresa la dotazione finanziaria indicativa a favore di ciascun asse prioritario di tale parte del programma.</p> <p>2. Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione delle parti sociali all'azione sostenuta dall'FSE, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. [...], o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un adeguato volume delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità, quali la formazione e le azioni di collegamento in rete, nonché al rafforzamento del dialogo sociale e attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.</p>	<p><i>Articolo 6</i></p> <p>Coinvolgimento dei partner</p> <p>1. Il coinvolgimento <u>degli enti locali e regionali e</u> delle parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative, nell'attuazione dei programmi operativi conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. [...] può assumere la forma di sovvenzioni globali così come definite all'articolo 112, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. [...]. In questo caso, il programma operativo precisa la parte del programma interessata dalla sovvenzione globale, compresa la dotazione finanziaria indicativa a favore di ciascun asse prioritario di tale parte del programma.</p> <p>2. Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione delle parti sociali all'azione sostenuta dall'FSE, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. [...], o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un adeguato volume delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità, quali la formazione e le azioni di collegamento in rete, nonché al rafforzamento del dialogo sociale e attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>3. Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle azioni sostenute dall'FSE, in particolare nei settori dell'inclusione sociale, dell'uguaglianza tra uomini e donne e dell'uguaglianza delle opportunità, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. [...], o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un volume adeguato delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità per le organizzazioni non governative.</p>	<p>3. Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle azioni sostenute dall'FSE, in particolare nei settori dell'inclusione sociale, dell'uguaglianza tra uomini e donne e dell'uguaglianza delle opportunità, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. [...], o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un volume adeguato delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità per le organizzazioni non governative.</p> <p><u>4. Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione degli enti locali di dimensioni minori alle azioni sostenute dall'FSE, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. [...], o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un volume adeguato delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità degli enti locali minori.</u></p>

Motivazione

Si vedano i punti da 42 a 46 delle *Raccomandazioni politiche*.

Emendamento 8

Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p><i>Articolo 9</i></p> <p>Innovazione sociale</p> <p>1. L'FSE incoraggia l'innovazione sociale in tutti i settori che rientrano nel suo ambito d'applicazione, come prevede l'articolo 3 del presente regolamento, in particolare al fine di sfruttare e sviluppare soluzioni innovative per rispondere ai bisogni sociali.</p> <p>2. Gli Stati membri precisano nei loro programmi operativi i temi relativi all'innovazione sociale che corrispondono alle loro esigenze specifiche.</p> <p>3. La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione di buone prassi e metodologie.</p>	<p><i>Articolo 9</i></p> <p>Innovazione sociale</p> <p>1. L'FSE incoraggia l'innovazione sociale in tutti i settori che rientrano nel suo ambito d'applicazione, come prevede l'articolo 3 del presente regolamento, in particolare al fine di sfruttare e sviluppare soluzioni innovative per rispondere ai bisogni sociali.</p> <p>2. Gli Stati membri precisano nei loro programmi operativi i temi relativi all'innovazione sociale che corrispondono alle loro esigenze specifiche di concerto con i loro partner a livello locale e regionale. Tali temi corrispondono alle specifiche esigenze delle regioni e vengono definiti nei programmi operativi.</p> <p>3. La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione di buone prassi e metodologie. <u>Garantisce inoltre la coerenza e la complementarità tra le azioni di innovazione sociale condotte nel quadro dell'FSE e quelle condotte, invece, nel quadro del programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale.</u></p>

Motivazione

1. Si veda il punto 48 delle *Raccomandazioni politiche*.
2. Si tratta di un riferimento incrociato all'articolo 8 della proposta di regolamento relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale, cui il CdR dedica un parere distinto (CdR 335/2011, relatore: Enrico Rossi (IT/PSE)) adottato il 3 maggio 2012.

Emendamento 9

Articolo 10

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p><i>Articolo 10</i></p> <p>Cooperazione transnazionale</p> <p>1. Gli Stati membri sostengono la cooperazione transnazionale al fine di promuovere l'apprendimento reciproco, aumentando in tal modo l'efficacia delle politiche sostenute dall'FSE. La cooperazione transnazionale riunisce i partner di almeno due Stati membri.</p> <p>2. Gli Stati membri possono selezionare i temi di cooperazione transnazionale in un elenco proposto dalla Commissione a approvato dal Comitato dell'FSE.</p> <p>3. La Commissione incoraggia la cooperazione transnazionale per quanto riguarda i temi indicati nel paragrafo 2 attraverso l'apprendimento reciproco e un'azione coordinata o congiunta. La Commissione gestirà in particolare una piattaforma a livello dell'UE al fine di facilitare gli scambi di esperienze, lo sviluppo delle capacità e la messa in rete, nonché la diffusione dei risultati utili. La Commissione elabora inoltre un quadro di attuazione coordinato, comprendente criteri comuni di ammissibilità, i tipi di azioni e il loro calendario, nonché un approccio metodologico comune per il monitoraggio e la valutazione, al fine di facilitare la cooperazione transnazionale.</p>	<p><i>Articolo 10</i></p> <p>Cooperazione <u>transfrontaliera</u>, transnazionale e <u>interregionale</u></p> <p>1. Gli Stati membri sostengono la cooperazione <u>transfrontaliera</u>, transnazionale e/o interregionale al fine di promuovere l'apprendimento reciproco, aumentando in tal modo l'efficacia delle politiche sostenute dall'FSE. La cooperazione transnazionale riunisce i partner di almeno due Stati membri.</p> <p>2. Gli Stati membri possono selezionare i temi di cooperazione <u>transfrontaliera</u>, transnazionale e <u>interregionale</u> in un elenco proposto dalla Commissione a approvato dal Comitato dell'FSE.</p> <p>3. La Commissione incoraggia la cooperazione <u>transfrontaliera</u>, transnazionale e <u>interregionale</u> per quanto riguarda i temi indicati nel paragrafo 2 attraverso l'apprendimento reciproco e un'azione coordinata o congiunta. La Commissione gestirà in particolare una piattaforma a livello dell'UE al fine di facilitare gli scambi di esperienze, lo sviluppo delle capacità e la messa in rete, nonché la diffusione dei risultati utili. La Commissione elabora inoltre un quadro di attuazione coordinato, comprendente criteri comuni di ammissibilità, i tipi di azioni e il loro calendario, nonché un approccio metodologico comune per il monitoraggio e la valutazione, al fine di facilitare la cooperazione <u>transfrontaliera</u>, transnazionale e <u>interregionale</u>. <u>La cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nel quadro dell'FSE dovrebbe essere coordinata con il regolamento sulla cooperazione territoriale europea, in modo da garantire il coordinamento dei fondi previsto dal suddetto regolamento.</u></p>

Motivazione

1. Si vedano i punti da 49 a 51 delle *Raccomandazioni politiche*.
2. La formulazione originaria non garantisce la conformità della cooperazione transnazionale svolta nell'ambito dell'FSE con quella prevista nel quadro della cooperazione territoriale europea.
3. La cooperazione territoriale si fonda su tre pilastri separati: la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

Emendamento 10

Articolo 12

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p><i>Articolo 12</i></p> <p>Disposizioni particolari concernenti il trattamento delle specificità territoriali</p> <p>1. L'FSE può sostenere strategie di sviluppo locale attuate dalle collettività, come prevede l'articolo 28 del regolamento (UE) n. [...], i patti territoriali e le iniziative locali per l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale, nonché gli investimenti territoriali integrati (ITI) di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. [...].</p>	<p><i>Articolo 12</i></p> <p>Disposizioni particolari concernenti il trattamento delle specificità territoriali</p> <p>1. L'FSE può sostenere strategie di sviluppo locale attuate dalle collettività, come prevede l'articolo 28 del regolamento (UE) n. [...], i patti territoriali e le iniziative locali per l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale, nonché gli investimenti territoriali integrati (ITI) di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. [...].</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>2. Integrando gli interventi del FESR di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. [FESR], l'FSE può sostenere lo sviluppo urbano sostenibile grazie a strategie che prevedono azioni integrate al fine di affrontare i problemi economici, ambientali e sociali che devono affrontare le città elencate nel contratto di partenariato.</p>	<p>2. Integrando gli interventi del FESR di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. [FESR], l'FSE può sostenere lo sviluppo urbano sostenibile grazie a strategie che prevedono azioni integrate al fine di affrontare i problemi economici, ambientali e sociali che devono affrontare le città elencate nel contratto di partenariato.</p> <p><u>3. Integrando gli interventi del FESR di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. [FESR], l'FSE può sostenere le strategie di sviluppo integrato delle zone rurali al fine di affrontare i problemi economici, ambientali e sociali che devono affrontare le zone rurali elencate nel contratto di partenariato.</u></p> <p><u>4. I programmi operativi cofinanziati dall'FSE che includono zone caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [regolamento «disposizioni comuni» - RDC], prestano particolare attenzione al superamento delle difficoltà specifiche di queste zone.</u></p>

Motivazione

Si vedano i punti 29 e 56 delle *Raccomandazioni politiche*.

Emendamento 11

Articolo 14

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p><i>Articolo 14</i></p> <p>Opzioni semplificate in materia di costi</p> <p>1. Oltre ai metodi indicati all'articolo 57 del regolamento (UE) n. [...], la Commissione può rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari stabiliti dalla Commissione. Gli importi calcolati su questa base sono considerati finanziamenti pubblici versati ai beneficiari e spese ammissibili ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. [...].</p> <p>A tale scopo la Commissione ha la facoltà di adottare, conformemente all'articolo 16, atti delegati concernenti il tipo di operazioni coperto, le definizioni delle tabelle standard di costi unitari, gli importi forfettari e i loro massimali, che possono essere adeguati conformemente ai metodi applicabili comunemente utilizzati.</p> <p>L'audit finanziario è volto esclusivamente a verificare che le condizioni per i rimborsi da parte della Commissione sulla base delle tabelle standard di costi unitari e per gli importi forfettari sono rispettate.</p> <p>Nei casi in cui vengono utilizzate queste forme di finanziamento, lo Stato membro può applicare le proprie prassi contabili a sostegno delle operazioni. Ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. [...] tali prassi contabili e i relativi importi non sono soggetti ad audit da parte delle autorità di audit o da parte della Commissione.</p>	<p><i>Articolo 14</i></p> <p>Opzioni semplificate in materia di costi</p> <p>1. Oltre ai metodi indicati all'articolo 57 del regolamento (UE) n. [...], la Commissione può rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari stabiliti dalla Commissione. Gli importi calcolati su questa base sono considerati finanziamenti pubblici versati ai beneficiari e spese ammissibili ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. [...].</p> <p>A tale scopo la Commissione ha la facoltà di adottare, conformemente all'articolo 16, atti delegati concernenti il tipo di operazioni coperto, le definizioni delle tabelle standard di costi unitari, gli importi forfettari e i loro massimali, che possono essere adeguati conformemente ai metodi applicabili comunemente utilizzati, <u>tenendo in debito conto le esperienze già acquisite anche nella precedente programmazione.</u></p> <p>L'audit finanziario è volto esclusivamente a verificare che le condizioni per i rimborsi da parte della Commissione sulla base delle tabelle standard di costi unitari e per gli importi forfettari sono rispettate.</p> <p>Nei casi in cui vengono utilizzate queste forme di finanziamento, lo Stato membro può applicare le proprie prassi contabili a sostegno delle operazioni. Ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. [...] tali prassi contabili e i relativi importi non sono soggetti ad audit da parte delle autorità di audit o da parte della Commissione.</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>2. Conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. [...], un tasso forfettario sino al 40 % delle spese dirette di personale ammissibili può essere utilizzato al fine di coprire i restanti costi ammissibili di un'operazione.</p> <p>3. Le sovvenzioni rimborsate sulla base del costo ammissibile dell'operazione, determinate sulla base del finanziamento a tasso forfettario, delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari secondo quanto stabilito all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...], possono essere calcolati caso per caso facendo riferimento a un progetto di bilancio convenuto ex ante da parte dell'autorità di gestione, nei casi in cui il sostegno pubblico non superi i 100 000 euro.</p> <p>4. Le sovvenzioni per le quali il sostegno pubblico non supera i 50 000 euro prendono la forma di importi forfettari o di tabelle standard di costi unitari, eccettuate le operazioni che ricevono un sostegno nel quadro di un sistema di aiuti di stato.</p>	<p>2. Conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. [...], un tasso forfettario sino al 40 % delle spese dirette di personale ammissibili può essere utilizzato al fine di coprire i restanti costi ammissibili di un'operazione.</p> <p>3. Le sovvenzioni rimborsate sulla base del costo ammissibile dell'operazione, determinate sulla base del finanziamento a tasso forfettario, delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari secondo quanto stabilito all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...], possono essere calcolati caso per caso facendo riferimento a un progetto di bilancio convenuto ex ante da parte dell'autorità di gestione, nei casi in cui il sostegno pubblico non superi i 100 000 euro.</p> <p>4. Le sovvenzioni per le quali il sostegno pubblico non supera i 50 000 euro prendono <u>possono prendere</u> la forma di importi forfettari o di tabelle standard di costi unitari, eccettuate le operazioni che ricevono un sostegno nel quadro di un sistema di aiuti di stato.</p> <p><u>5. Nella programmazione degli interventi può essere messa a disposizione una parte degli stanziamenti, tramite sovvenzioni globali, per interventi locali/regionali, con disposizioni specifiche per l'accesso delle organizzazioni non governative e dei partenariati locali, come una percentuale più elevata di cofinanziamento o il pagamento anticipato degli aggiudicatari delle opere.</u></p>

Motivazione

1. Si veda il punto 57 delle *Raccomandazioni politiche*.
2. Con la nuova formulazione si intende garantire la necessaria flessibilità nella messa a disposizione delle risorse dell'FSE.

Emendamento 12

Articolo 15

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p><i>Articolo 15</i></p> <p>Strumenti finanziari</p> <p>1. In virtù dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. [...], l'FSE può sostenere azioni e politiche che rientrano nel suo campo di applicazione utilizzando strumenti finanziari quali i programmi di condivisione dei rischi, i capitali propri e i crediti, i fondi di garanzia, i fondi di partecipazione e i fondi di prestiti.</p> <p>2. L'FSE può essere utilizzato per migliorare l'accesso al mercati dei capitali degli enti pubblici e privati che attuano azioni e politiche rientranti nell'ambito d'applicazione dell'FSE e del programma operativo, attraverso le «garanzie FSE di sostegno alle politiche», previa approvazione della Commissione.</p> <p>Conformemente all'articolo 16, la Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati per definire le norme e le condizioni specifiche concernenti le domande degli Stati membri, compresi i massimali, o le garanzie di sostegno alle politiche, vigilando in particolare affinché la loro utilizzazione non comporti un indebitamento eccessivo degli enti pubblici.</p>	<p><i>Articolo 15</i></p> <p>Strumenti finanziari</p> <p>1. In virtù dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. [...], l'FSE può sostenere azioni e politiche che rientrano nel suo campo di applicazione utilizzando strumenti finanziari quali i programmi di condivisione dei rischi, i capitali propri e i crediti, i fondi di garanzia, i fondi di partecipazione e i fondi di prestiti, <u>nonché i fondi di credito rotativo per gli interventi di microcredito, le obbligazioni sociali e quelle dei cittadini.</u></p> <p>2. L'FSE può essere utilizzato per migliorare l'accesso al mercati dei capitali degli enti pubblici e privati che attuano azioni e politiche rientranti nell'ambito d'applicazione dell'FSE e del programma operativo, attraverso le «garanzie FSE di sostegno alle politiche», previa approvazione della Commissione.</p> <p>Conformemente all'articolo 16, la Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati per definire le norme e le condizioni specifiche concernenti le domande degli Stati membri, compresi i massimali, o le garanzie di sostegno alle politiche, vigilando in particolare affinché la loro utilizzazione non comporti un indebitamento eccessivo degli enti pubblici.</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
La Commissione valuta ciascuna domanda e approva ciascuna «garanzia FSE di sostegno alle politiche» nella misura in cui rientri nel quadro del programma operativo di cui all'articolo 87 del regolamento (UE) n. [...] e sia conforme alle regole e condizioni specifiche fissate.	La Commissione valuta ciascuna domanda e approva ciascuna «garanzia FSE di sostegno alle politiche» nella misura in cui rientri nel quadro del programma operativo di cui all'articolo 87 del regolamento (UE) n. [...] e sia conforme alle regole e condizioni specifiche fissate.

Motivazione

Si veda il punto 60 delle *Raccomandazioni politiche*.

Bruxelles, 3 maggio 2012

La presidente
del Comitato delle regioni
Mercedes BRESSO
